

RETE LEGALITÀ PER IL CLIMA

www.giustiziaclimatica.it

Avv. Luca Saltamacchia – Avv. Raffaele Cesari – Prof. Avv. Michele Carducci
lucasaltamacchia@pec.it - cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it - michele.carducci@pec.it

1

Taranto-Lecce-Napoli, 7 dicembre 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it

Al Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di Taranto
Rinaldo Melucci
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente di Invitalia SpA
Prof. Andrea Viero
All' Amministratore delegato di Invitalia SpA
Dott. Domenico Arcuri
invitalia@pec.invitalia.it

loro Sedi legali

e p.c. all' ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: avviso su possibile nullità di intese, accordi e contratti tra ArcelorMittal-Invitalia SpA per frode alla legge e contrarietà all'ordine pubblico, in mancanza di informazioni complete sulle emissioni climalteranti del complesso "ex Ilva" nella situazione di minaccia urgente ed emergenza climatica, esistente e vigente nello Stato italiano.

I sottoscritti Avvocati Prof. Michele Carducci, Raffaele Cesari, Luca Saltamacchia, componenti della Rete "*Legalità per il clima*", in nome proprio e congiuntamente con le seguenti associazioni:

- **Aps Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti**, Presidente Simona Fersini, [Via Cavallotti 101/a – Taranto](#)
- **Aps Ets Progentes**, Presidente Cinzia Amorosino, [Via Lama 239 – Taranto](#)
- **Associazione Genitori tarantini e. t.s.**, Referente Cinzia Zaninelli, [Via Cagliari 74 – Taranto](#)
- **Associazione Lovely Taranto e. t. s.**, Referente Antonella Coronese, [Vico S. Agostino 12 – Taranto](#)
- **Associazione Medici per l'Ambiente-ISDE Italia**, Presidente Roberto Romizi, [Via XXV Aprile 34 – Arezzo](#)

- **Associazione Medici per l'Ambiente-ISDE sezione Taranto**, Presidente Maria Grazia Serra, **Via Calamandrei 3 – Taranto**
- **Comitato donne e futuro per Taranto Libera**, Referente Lina Ambrogio Melle, **Piazza Giovanni XXIII 24 – Taranto**
- **Comitato Quartiere Tamburi**, Referente Giuseppe Roberto, **Via G. Leopardi – Taranto**
- **Fridays for future Taranto**, Referente Antonio Lenti, **Via Galeso 2 – Taranto**
- **Peacelink**, Referente Alessandro Marescotti, **Via Minniti 144 – Taranto**
- **Plasticaquà Taranto**, Referente Giuseppe Internó, **Via Foscolo 60 – Taranto**
- **Redazione di *emergenzaclimatica.it*** (www.emergenzaclimatica.it), presso IISS Epifanio Ferdinando, Via Eschilo 1, 72023 Mesagne, Docente di riferimento Angelo Gagliani.

Preso atto delle volontà negoziali dello Stato italiano e di Invitalia SpA in ordine al rinnovato assetto proprietario e alla gestione delle attività dell'impianto siderurgico "ex *Ilva*" di Taranto,

letta altresì la nota, a firma congiunta del Presidente della Regione Puglia e del Sindaco del Comune di Taranto, per la "Costituzione del tavolo per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la bonifica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Taranto",

rappresentano quanto segue.

1.

Qualsiasi accordo, intesa, contratto costitutivo e consequenziale al nuovo assetto proprietario, rientra nell'ambito degli artt. 41 e 43 della Costituzione, dovendo pertanto operare nel rispetto della dignità della persona umana e dell'interesse generale dello Stato italiano e non invece dell'investitore privato.

2.

All'interno di questa cornice, l'interesse generale dello Stato italiano e il rispetto della dignità della persona umana non possono non essere contestualizzati, in virtù dell'art. 2 della Costituzione, nel riferimento concreto alla drammatica situazione di fatto in cui, da anni, versano i Cittadini della Città di Taranto.

3.

Tale situazione è determinata dall'esposizione passiva involontaria dei Cittadini di Taranto a un doppio trattamento, intollerabile e degradante per la loro dignità umana:

- la ingiusta sottoposizione alle immissioni inquinanti dell'impianto siderurgico, già riconosciute intollerabili, ai sensi dell'art. 844 Cod. civ., dalla giurisprudenza locale (per es. Tribunale di Taranto nn. 72 e 798/2014);
- la ingiusta sottoposizione alla “*minaccia urgente e potenzialmente irreversibile*” del cambiamento climatico, esplicitamente riconosciuta dallo Stato italiano con la sua adesione alla Dec. 1/CP21-2015 UNFCCC, confermata altresì dalla sottoscrizione italiana, in data 4 novembre 2020 e sempre all'interno dell'UNFCCC, della Dichiarazione, secondo cui: α – «*non c'è responsabilità più grande che proteggere il nostro pianeta e le persone dalla minaccia dei cambiamenti climatici*»; β – «*la scienza è chiara sul fatto che dobbiamo urgentemente rafforzare le azioni intraprese e che dobbiamo lavorare insieme per limitare gli impatti del riscaldamento globale e garantire un futuro più verde e più resiliente a tutti noi*»; γ – «*è fondamentale intraprendere un'azione rinnovata per mantenere l'aumento di temperatura ben al di sotto di 2 gradi e fare tutto il possibile per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi*».

4.

La duplice sottoposizione passiva involontaria risulta notoriamente lesiva di diritti umani fundamentalissimi della persona umana, da quello alla vita a quello alla inviolabilità della propria sfera di autodeterminazione privata, da quello del divieto di trattamenti degradanti a quello alla salute e all'ambiente salubre, da quello alla non discriminazione spaziale e temporale a quello del perseguimento dell'interesse superiore dei minori e adolescenti, diritti, tutti, pienamente e incondizionatamente tutelati dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3 c.2, 9 c.2, 21 c.1, 32 Cost.), dalla Convenzione europea dei diritti umani-CEDU (artt. 2 c.1, 3, 8, 10 c.1, 14), dal diritto europeo (art. 6 TUE) e dalla Convenzione di Aarhus (resa esecutiva in Italia con l. n. 108/2001), nella comune prospettiva della non regressione degli stessi e della “massimizzazione del loro livello di tutela”, ai sensi dell'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza-Strasburgo).

5.

La sistematica e persistente violazione di tali diritti, da parte dello Stato italiano nello specifico drammatico contesto di Taranto, è stata già accertata e dichiarata illegittima, con conseguente condanna dello Stato, dalla Corte europea dei diritti umani, nella nota sentenza *Cordella e altri c. Italia/2019*.

6.

Di conseguenza, lo Stato italiano deve adempiere pienamente e correttamente ai propri doveri di protezione attiva e preventiva nei confronti di tutti i Cittadini di

Taranto, come dalla Corte europea dei diritti umani affermato e spiegato nei contenuti conformi alla Convenzione europea.

7.

Lo Stato italiano è altresì vincolato, in forza dell'art. 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (resa esecutiva in Italia con l. n. 65/1994) e dell'art 4 n.4 dell'Accordo di Parigi sul clima (reso esecutivo in Italia con l. n. 204/2016), all' *“obiettivo assoluto”* di *“riduzione delle emissioni [di gas serra] che coprono tutti i settori dell'economia”*, compresi evidentemente anche quelli riferibili all'impianto *“ex Ilva”*.

8.

Tale *“obiettivo assoluto”* è, per ciò stesso, indisponibile e altresì pienamente vigente e vincolante nell'ordinamento italiano, in virtù della particolare collocazione delle fonti normative che lo contemplano, ai sensi degli artt. 10 c.1, 11 e 117 c.1 Cost.

9.

Di conseguenza, lo Stato non può non includere tale *“obiettivo assoluto”*, e concretamente perseguirlo e concretizzarlo, in qualsiasi propria decisione che, direttamente o indirettamente, coinvolga *“settori dell'economia”* altamente impattanti sulla stabilità climatica del territorio italiano (e di quello specifico di Taranto).

10.

Del resto, tale *“obiettivo assoluto”* traduce i contenuti di adempimento in buona fede, correttezza e diligenza, di precise obbligazioni civili, rinvenibili, con riguardo alle attività di impresa dell' *“ex Ilva”*, negli artt. 844, 1173, 2043, 2050 e 2051 Cod. civ., nonché nell'art. 301 Codice dell'ambiente.

11.

Ne deriva che il quadro dell'ordine pubblico e delle norme imperative, da rispettare da parte dello Stato come pure dell'operatore privato, in qualsiasi sede e azione negoziale e contrattuale di qualsivoglia natura riguardante l'impianto *“ex Ilva”*, non può non essere individuato nel doppio parametro

- delle richiamate disposizioni costituzionali, sovranazionali e internazionali a tutela dei diritti umani fundamentalissimi della persona umana,
- del concreto adempimento dell' *“obiettivo assoluto”* di *“riduzione delle emissioni [di gas serra] che coprono tutti i settori dell'economia”*.

12.

Fuori di tale quadro, i risultati negoziali convenuti dalle parti si profilerebbero in frode alla legge (nello specifico della frode alla Costituzione e alle altre fonti a tutela dei diritti umani, comprese le fonti sul contrasto al cambiamento climatico), ai sensi

dell'art. 1344 Cod. civ., e con contenuti contrari all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1354 Cod. civ., dato, che come stigmatizzato da Corte cost. n. 16/1992 (p.3 *considerato in diritto*), qualsiasi omologazione di fatti o condotte, conseguiti comunque nella violazione del *neminem laedere*, si porrebbe al di fuori del quadro dei valori su cui è costruito lo Stato di diritto.

13.

Tra l'altro, l'eventualità concreta che si profilino atti negoziali in frode alla legge e con contenuti contrari all'ordine pubblico deriva anche da due specifiche circostanze di fatto:

- lo Stato italiano, per suo dichiarato riconoscimento, già versa in una condizione di “*minaccia urgente potenzialmente irreversibile*” sul fronte del cambiamento climatico, situazione confermata dalle “*dichiarazioni di emergenza climatica e ambientale*”, adottate, com'è noto, dal Parlamento europeo, dalle due Camere del Parlamento italiano e dal Consiglio regionale della Regione Puglia;
- l'effettiva e concreta minaccia ambientale e climatica è suffragata dall'evidenza scientifica, dato che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i cui dati di scienza sono vincolanti per lo Stato italiano ai sensi dell'art. 3 n. 1 *lettere c-d* della l. n. 132/2016) ha già certificato che la temperatura media dell'Italia è superiore alla soglia di tollerabilità e sicurezza del +1,5°C, indicata, nel 2018, dallo “*Special Report Global Warming 1,5°C*” dell'IPCC (Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico), sottoscritto dall'Italia e dunque per lo Stato vincolante ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

14.

In presenza di tale emergenza ambientale e climatica, esplicitamente riconosciuta e dichiarata a livello sovranazionale, nazionale e regionale dagli organi di rappresentanza dei Cittadini oltre che dalla comunità scientifica, lo Stato italiano non ha mai esercitato le “*deroghe*”, ammesse dall'art. 15 della Convenzione europea sui diritti umani, per eventualmente ridurre gli spazi di effettiva tutela di tutti i diritti umani fondamentali della persona umana.

15.

Pertanto, né lo Stato né i privati possono esercitare iniziative negoziali che prescindano dalla piena ed effettiva tutela dei diritti dei Cittadini della Città di Taranto in tale situazione di “*minaccia urgente potenzialmente irreversibile*”, dichiarata sin dal 2015, e di “*emergenza climatica e ambientale*”, deliberata a livello sovranazionale, nazionale e regionale, ancor più evidente nel contesto degradante tarantino.

16.

Ecco allora che, con le premesse sintetizzate, i Cittadini di Taranto meritano il rispetto pieno di tutti i loro diritti umani fundamentalissimi, sia di carattere sostanziale che procedurale, soprattutto in una fase delicata come quella attuale di negoziazione fra Stato e soggetti privati.

17.

In particolare, nell'attuale fase negoziale fra Stato e operatori privati e al fine di scongiurare sul nascere atti in frode alla legge e dai contenuti contrari all'ordine pubblico, i Cittadini di Taranto hanno il diritto di veder rispettato, nei loro riguardi,

- il diritto umano a godere dei progressi della scienza ai fini del contrasto al cambiamento climatico,
- il diritto all'informazione sulle emissioni, e sulla loro pericolosità anche solo potenziale, di tutte le attività presenti e future dell' "ex Ilva".

18.

Il primo diritto umano che lo Stato non può ignorare se non in frode alla legge e in contrasto con l'ordine pubblico, è riconosciuto nell'art. 15 del Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, reso esecutivo in Italia con l. n. 881/1977, ed è specularmente agli artt. 9 e 33 Cost., consistendo nella possibilità di «*godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni*».

18.a

I "benefici" del progresso scientifico indicano la necessità urgentissima di abbandonare da subito il ricorso all'energia fossile, compreso il gas, e di calcolare il c.d. "carbon budget", al fine di conseguire concretamente l'obiettivo della stabilità climatica con una temperatura definitivamente non superiore a +1,5°C. La sintesi giuridicamente vincolante di questi "benefici" è contenuta nei citato *Special Report* dell'IPCC, condiviso e sottoscritto dallo Stato italiano. Lo Stato italiano, tuttavia, lo ha sistematicamente ignorato nel contesto di Taranto e con riguardo proprio all' "ex Ilva", struttura climalterante *in re ipsa*.

18.b

Sussiste quindi il rischio concreto e imminente che intese, accordi e contratti, riguardanti il nuovo assetto proprietario e la nuova gestione delle attività dell'impianto siderurgico "ex Ilva" di Taranto, procedano ignorando del tutto limiti assoluti e invalicabili, dalla scienza indentificati e dallo Stato italiano non confutati o rinnegati nella forme legali previste, per scongiurare il definitivo dilagare della minaccia climatica su Taranto e sulla stabilità climatica del territorio italiano.

18.c

Come già accennato, tali limiti hanno un triplice contenuto, che consiste:

- α - nella fissazione della temperatura massima di riscaldamento globale non superiore a +1,5°C, scientificamente accertata per poter ri-stabilizzare i processi termodinamici di tutte le componenti del sistema climatico italiano, “disturbate” dal riscaldamento antropogenico (limite, tra l’altro, fatto proprio anche dal Presidente della Regione Puglia, in occasione della 135^a sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni del 26-27 giugno 2019, nella sua qualità di Rapporteur sulla strategia europea per un futuro climaticamente neutro,
- β - nella individuazione di un termine temporale (2030), entro il quale conseguire la fissazione di questa temperatura massima stabilizzata;
- γ - nella definizione della quantità massima di gas serra, artificialmente ancora emettibile nell’atmosfera italiana, compatibile con i contenuti α e β (c.d. “*carbon budget*”).

18.d

Com’è noto, il PNIEC dello Stato italiano è stato dichiarato dallo stesso Ministro dell’Ambiente Sergio Costa inadeguato e insufficiente, risultando anche privo proprio della previsione del “*carbon budget*”, ancorché tale parametro sia obbligatorio, non solo perché già specificato sin dal *Report AR5* dell’IPCC, del 2013-14 e poi confermato dal citato *Special Report “Warming 1,5°C”* sempre dell’IPCC, del 2018, ma soprattutto perché obbligatorio ai sensi dell’art 2 della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico e dell’art. 4 n.1 dell’Accordo di Parigi sul clima (art. 4 n.1).

18.e

Infatti, la finalità di questo limite è duplice:

- α – conseguire e mantenere una nuova stabilità termodinamica del sistema climatico italiano (dato che quella attuale è stata già compromessa dal riscaldamento globale antropogenico di tutti questi decenni);
- β – permettere che le interazioni tra tutte le componenti del sistema climatico restino costanti e quindi sicure nel tempo.

18.f

La ineludibilità di questi limiti è stata nuovamente confermata di recente dall’ultimo “*Gap Report 2020*” dell’UNEP (di cui l’Italia fa parte), dove, tra l’altro, si rimarcano due profili di minaccia, che lo Stato italiano non sembra prendere in conto nella vicenda “*ex Ilva*” (cfr. <http://productiongap.org/2020report/?fbclid=IwAR06YRLDB3wDFWQRIY2o9cJCLIZAT5ruIGvORMd4vZevWEvIcVvKV9wSCiQ>):

- α – la dannosità e inutilità del persistente ricorso alle risorse fossili, compreso il gas;
- β – il rischio che il limite dell'aumento globale della temperatura a +1,5°C, già superato in Italia nel 2020 in base alle citate rilevazioni ISPRA, diventi irreversibile già nel 2024, con effetti catastrofici ovunque e per sempre.

18.g

Ecco allora che qualsiasi iniziativa dello Stato e qualsiasi intesa, accordo e contratto conseguente, che operi ignorando del tutto la verifica di compatibilità delle decisioni statali e aziendali con i descritti limiti nel catastrofico quadro dell'emergenza climatica (pur dichiarata), risulterà in frode alla legge e contrario all'ordine pubblico della garanzia della stabilità climatica di Taranto e del territorio italiano.

19.

Il secondo diritto umano trova fondamento ovviamente nella Costituzione italiana (art. 21 c.1), nella cit. Convenzione di Aarhus (artt. 1 n.3 e 4), nella CEDU (art. 10 n.1), nell'art. 6 del reg. UE 2016/1367. La portata della violazione del diritto dei cittadini a essere informati in materia ambientale e climatica è fondato su una solida giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, riferita anche all'Italia. Nel caso *Guerra e altri c. Italia/1998*, la Corte riconosce «un vero e proprio diritto a ricevere informazioni delle persone appartenenti a popolazioni che sono state o possono essere interessate da un'attività industriale, o di altra natura, dannosa per l'ambiente» (e tale è, senza smentita alcuna, la condizione dei Cittadini di Taranto. Tale diritto è stato ulteriormente specificato, in *L.C.B. c. Regno Unito /1998*, come riflesso dell'obbligo positivo statale di dare informazioni ai cittadini, corredandole di contenuti adeguati a permettere una tutela efficace a fronte di pericoli derivanti da attività inquinanti, obbligo conclusivamente esteso, in *Tatar c. Romania/2007*, persino al dovere statale di rappresentare ai cittadini la progressione nel tempo degli effetti delle attività impattanti sull'ambiente, i tipi di danno possibili, i rapporti di causalità conosciuti o possibili tra attività pericolose e patogenesi umane, le misure necessarie per sottrarsi al pericolo.

19.a

In pratica, la Corte EDU inquadra il dovere statale di informare in una funzione pubblica preventiva, preposta cioè a evitare e far evitare *ex ante* il concretizzarsi di situazioni potenzialmente dannose (Corte EDU *Oneryildiz c. Turchia/2004*, *Brincat e altri c. Malta/2014*, *Cordella et al. c. Italia/2019*). La stessa funzione preventiva è riconosciuta dalla Corte GUE, soprattutto con riferimento all'art. 6 del reg. UE 2013/1367, dove la materia delle emissioni è qualificata “interesse pubblico” prevalente su qualsiasi altro interesse o diritto (come tale, quindi, non bilanciabile). La

Corte, nella Causa C-442/14, ha precisato che tale diritto include anche quello a conoscere la natura, composizione, quantità, data e luogo delle emissioni nonché gli effetti anche solo “potenzialmente pericolosi” (esclusi quindi “quelli meramente ipotetici”) delle emissioni a medio e lungo termine. Anche per la Corte costituzionale il diritto a essere informati (diritto all’informazione passiva) traduce una “condizione preliminare” dello Stato democratico (Corte cost. n. 151/2003) oltre che un “interesse della collettività” (Corte cost. n. 225/1974).

19.b

In questo scenario, dove il dovere di informare assurge esso stesso a dovere precauzionale, lo Stato italiano, in tutte le occasioni riguardanti l’ “*ex Ilva*”, non ha mai fornito informazioni anche minimamente paragonabili ai contenuti essenziali richiesti dalle Corti europee dei diritti. Nulla, lo Stato italiano, ha mai comunicato e informato, nella vicenda “*ex Ilva*”, riguardo a: “*carbon budget*” disponibile rispetto alle strategie aziendali avallate; pericolosità anche solo potenziale delle fonti fossili utilizzate e dello gas presentato come soluzione per “decarbonizzare” cicli produttivi e impianti della struttura; proiezione del tempo di tali emissioni di gas serra rispetto al termine del 2030 per il non superamento del limite di +1,5°C, vincolante *ex lege*; metodi di utilizzo della precauzione *pro clima et vita* prevista anch’essa *ex lege*; fonti scientifiche utilizzate rispetto al quadro informativo di ISPRA, che certifica un aumento della temperatura nel sistema climatico italiano oltre i limiti di sicurezza stabiliti a livello internazionale ecc.

19.c

Ne deriva che senza fornire questo quadro di informazioni e prospettive, necessarie a tutelare i diritti e la dignità dei Cittadini di Taranto, qualsiasi intesa, accordo o contratto si traduce in atti in frode alla legge e con contenuti contrari all’ordine pubblico: ordine pubblico che, in uno Stato democratico di diritto, è dato dalla massima trasparenza nelle informazioni e nella più efficace lotta contro la “*minaccia urgente e potenzialmente irreversibile*” e l’emergenza ambientale e climatica, dichiarata a livello sovranazionale, nazionale e regionale.

20.

Tra l’altro, giova ricordare che l’adempimento dell’acquisizione e diffusione di tali informazioni costituisce anche responsabilità specifica del nuovo assetto gestionale “*ex Ilva*”, in conformità con il criterio dell’adeguata valutazione dei rischi di cui all’art. 2381 ult.c. Cod. Civ., nonché vincolo europeo di conformità degli investimenti e finanziamenti agli obiettivi climatici: profili che non possono non riguardare i Cittadini di Taranto nella loro qualità di contribuenti, da cui comunque attingono le provviste

finanziarie pubbliche a copertura delle operazioni statali promosse.

21.

Per tutte le ragioni esposte, i sottoscritti Avvocati Prof. Michele Carducci, Raffaele Cesari, Luca Saltamacchia, in nome proprio e congiuntamente con le associazioni richiamate, chiedono che intese, accordi e contratti, relativi al nuovo assetto proprietario e alla nuova gestione “*ex Ilva*”, contengano:

- α – l’inventario totale delle emissioni di gas serra, che l’impianto nella sua interezza (in termini dunque di intensità di carbonio dell’organizzazione aziendale complessiva) e l’attività produttiva (in termini dunque di emissioni programmate e fuggitive) verseranno sul territorio italiano, per l’intero ciclo di vita stabilito nelle intese;
- β – la stima degli effetti del suddetto versamento di emissioni di gas serra sul residuo “*carbon budget*”, italiano e della UE, da non sforare per centrare i termini di stabilizzazione fissati al 2030 e la stabilizzazione della temperatura a +1,5°C;
- γ – la stima dei pericoli, anche solo potenziali, che tale quantità totale di versamento di gas serra produrrà sulla stabilità del sistema climatico italiano e sui feedback loop positivi, determinati dalle crescenti concentrazioni di gas serra in Italia;
- δ – ogni altra informazione utile sugli impatti climatici diretti e indiretti dell’attività “*ex Ilva*”;
- ε – le fonti documentali e scientifiche di riferimento per i riscontri e le verifiche delle informazioni rilasciate e le modalità per il loro accesso e confronto comparativo ai sensi degli artt. 3 n.3 e 6 dell’UNFCCC, rispetto alle valutazioni di rischio richieste dall’art. 2381 ult.c. Cod. Civ. e dalla normativa europea sulla responsabilità climatica nei finanziamenti e negli investimenti.

21.

Avvisano sin d’ora che, in caso di persistente silenzio su tali iniziative o di avvio definitivo delle stesse, senza la previsione e messa a disposizione delle suddette informazioni, si procederà per le vie giudiziali e stragiudiziali, consentite dall’ordinamento italiano a tutela dei diritti fondamentali della persona umana, nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione.

f.to Michele Carducci

Raffaele Cesari

Luca Saltamacchia

Dichiarazione sulla privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'informativa ed esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Taranto Lecce Napoli , 7 dicembre 2020

f.to Michele Carducci

Raffaele Cesari

Luca Saltalamacchia